CAMERA DEI DEPUTATI N. 2645

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAVALIERE, LEMBO, BALOCCHI

Norme concernenti l'attività delle discoteche, delle sale da ballo e di intrattenimento notturno

Presentata il 6 novembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Esiste la necessità di giungere ad una regolamentazione delle attività dei locali di intrattenimento, con particolare riguardo alle sale da ballo e alle discoteche, che possa soddisfare sia gli utenti sia gli esercenti e, più genericamente, gli interessi della collettività anche alla luce della crescente preoccupazione per i numerosi incidenti che spesso segnano tragicamente quelle che dovrebbero essere serate di divertimento. A questo proposito, si ritiene doveroso sottolineare l'importante opera di prevenzione svolta dalle forze dell'ordine, il cui sforzo nei pattugliamenti e appostamenti nel fine settimana ha dato risultati estremamente positivi ma non sufficienti ad arginare il fenomeno degli incidenti *post*-discoteca, che devono trovare forte risposta nella legislazione regionale.

Si ritiene che proprio nel dialogo tra enti locali e rappresentanti dei gestori possano emergere linee di condotta positive, che consentano di assicurare ai cittadini, come agli operatori del settore, livelli *standard* di sicurezza.

La presente proposta di legge, pertanto, sottintende il capovolgimento delle singole amministrazioni locali, attraverso la figura del sindaco, in ossequio al principio della sussidiarietà. Le amministrazioni locali potranno, pertanto, disciplinare in maniera elastica gli orari, secondo le esigenze riscontrabili nel territorio.

Sulla scia di quanto sperimentato nel comune di Jesolo, dove particolarmente

fruttuoso è stato il dialogo tra amministrazione comunale e sindacato di categoria degli esercenti, la presente proposta di legge pone dei precisi limiti temporali agli orari di apertura e chiusura dei locali. Anche al fine di evitare abusi e sconfinamenti nei limiti previsti, soprattutto nel caso di quei locali che, iniziando la loro attività ad ora tarda, sono portati a procrastinare nel tempo l'orario di chiusura, si è previsto un limite massimo nell'orario di apertura fissato alle ore 23.

Recependo i risultati di numerosi studi ed analisi sulle conseguenze dell'inquinamento acustico all'interno dei locali, si propone di fissare limiti precisi nei picchi di *decibel* ammessi contemplando, inoltre, la graduale diminuzione dell'impatto sonoro dell'ultima ora di apertura. Ciò al fine di consentire un progressivo riadattamento alle condizioni ambientali esterne degli utenti, nell'ultima ora è fatto divieto di somministrazione di cibi e bevande. Per sostanziare le disposizioni del progetto di legge, si propone anche una ferrea disciplina delle sanzioni, tese a prevenire comportamenti difformi rispetto a quanto stabilito dagli articoli summenzionati.

Resta ferma, infine, la possibilità dei gestori dei locali di impedire l'accesso ai locali a quanti potrebbero essere fonte di turbativa delle attività.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Le discoteche, le sale da ballo e le sale di intrattenimento notturno, anche annessi alle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, possono aprire alle 15 e chiudono alle ore 2.

2. I locali di cui al comma 1 non possono aprire dopo le 23.

3. L'orario di chiusura dei locali di cui al comma 1 può essere protratto di un'ora per particolari periodi dell'anno che sono determinati con apposita ordinanza sindacale.

4. Il 1° gennaio, l'ultimo giovedì, il sabato e il martedì di Carnevale e il 15 agosto, l'orario di chiusura può essere protratto, con apposita ordinanza sindacale, fino alle ore 8.

5. Gli orari di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 debbono essere osservati, in occasione di intrattenimenti musicali o danzanti, anche dai circoli privati e dalle associazioni a carattere culturale, ricreativo e sportivo, nonché dai pubblici esercizi che esercitano attività a tipologia mista, i quali sono soggetti alla normativa relativa alla tipologia prevalente.

ART. 2.

1. Nei locali di cui all'articolo 1, i suoni al di fuori della pista da ballo emessi dai diffusori acustici non possono eccedere il limite di 100 *decibel*, restando comunque salve le vigenti norme che disciplinano la rumorosità rilevabile all'esterno dei locali.

ART. 3.

1. I locali entro un'ora dall'orario di chiusura provvedono al totale deflusso della clientela. In tale orario è vietata la

somministrazione di cibi e bevande, non è consentito l'ingresso nel locale ed il livello di emissione sonora decresce gradualmente in modo da agevolare il deflusso delle persone dal locale stesso.

ART. 4.

1. Nei casi di inosservanza delle norme di apertura e chiusura di cui all'articolo 1 è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 5 milioni. Alla seconda violazione, nel medesimo anno solare, la sanzione è elevata a lire 10 milioni ed è sospesa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 1 per un periodo di quindici giorni. Alla terza violazione ed alle successive dopo la terza, commesse nel medesimo anno solare, la sanzione è elevata a 15 milioni e verrà disposta la chiusura del locale per un periodo di quindici giorni.

2. Nei casi di inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 2 milioni. Alla seconda violazione, nel medesimo anno solare, la sanzione è elevata a lire 4 milioni ed è sospesa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 1 per un periodo di quindici giorni. Alla terza violazione e alle successive dopo la terza, nel medesimo anno solare, la sanzione è elevata a lire 6 milioni ed è disposta la chiusura del locale per quindici giorni.

ART. 5.

1. Gli organizzatori di intrattenimenti danzanti hanno facoltà di impedire l'accesso a persone che essi ritengono possano essere fonte di turbativa per il normale svolgimento dell'attività del locale.